

PATRIMONIO E TRUST

Il trust come alternativa (preferibile) ai patti parasociali

di Sergio Pellegrino

Torniamo all'utilizzo del trust in ambito societario: si può fare ricorso all'istituto per gestire una società con una compagine societaria frammentata in modo più efficiente rispetto a quanto avviene con i patti parasociali.

Molto spesso la , anche se di piccole o medie dimensioni, si presenta difficoltosa e conflittuale nel momento in cui la .

Si fa quindi normalmente ricorso alla stipula di **patti parasociali** per **regolamentare i rapporti tra i soci** attraverso la stipula di veri e propri contratti, che possono disciplinare i comportamenti posti in essere nell'ambito degli organi della società, così come nei rapporti con i terzi.

Le situazioni più frequentemente disciplinate sono quelle di **governance della società**, ad esempio accordandosi circa il fatto che in assemblea alcune decisioni possano essere assunte solo con il voto di uno o più soci determinati, a prescindere dalla quota di capitale detenuta, o l'impegno al voto congiunto, e di **circolazione delle partecipazioni**, introducendo delle limitazioni al riguardo a quella che è l'autonomia dei soci.

I patti parasociali sono disciplinati a livello normativo dagli **articoli 2341 bis e 2341 ter del Codice Civile** che ne stabiliscono gli obiettivi, i termini e la pubblicità.

Il Codice regolamenta i patti parasociali **limitatamente alle società per azioni**, ma possono essere stipulati anche in quelle a **responsabilità limitata**. La durata non può essere superiore a cinque anni (quelli di durata maggiore sono automaticamente riparametrati sulla base di questo limite temporale), ma possono essere rinnovati alla scadenza.

Ma qual è il **limite dei patti parasociali**?

Il fatto che questi hanno **valenza soltanto nei rapporti fra i soci** che li hanno stipulati, non sono quindi opponibili alla società o a terzi.

Il socio quindi può **disattendere "tranquillamente"** l'impegno, rispondendo unicamente

del proprio inadempimento.

Per questo motivo, spesso, vengono previste esplicitamente delle **penali** già quantificate, che naturalmente non risolvono il problema sostanziale, ma risarciscono, parzialmente s'intende, i soci "traditi" dal mancato rispetto del patto.

Ecco che allora, in un contesto del genere, il **trust** può essere uno strumento utile per superare questo tipo di problematica, creando un **vincolo effettivo** nella gestione societaria e nell'attuazione dell'accordo raggiunto fra i soci.

Questi dovrebbero **trasferire le proprie partecipazioni al trustee**, che a quel punto diventerebbe **socio** della società: ovviamente va vagliata preventivamente l'esistenza di clausole limitative della circolazione delle partecipazioni eventualmente contenute nello statuto societario.

Nell'**atto istitutivo** il trustee viene "impegnato" ad **attuare il comportamento** voluto dai disponenti-ex soci: ad esempio, se questo è il caso, l'esercizio (a quel punto necessariamente) uniforme dei diritti di voto nelle assemblee della società.

Naturalmente, in una fattispecie di questo tipo, **va scelta con cura la figura del trustee**, che deve avere le necessarie competenze, così come appare **fondamentale il ruolo del guardiano**, che deve vegliare sull'operato del trustee, dovendo prestare il proprio consenso nelle situazioni più delicate (ed individuate dall'atto istitutivo stesso).

Un trust che persegua questo tipo di finalità avrà una **durata** strettamente correlata a quella che è la volontà dei soci di **rimanere reciprocamente "vincolati"**, potendo quindi eccedere il termine quinquennale che, invece, abbiamo visto essere inderogabile quando vengono stipulati patti parasociali.

Alla **cessazione del trust**, le quote trasferite al trustee faranno il **percorso inverso**, venendo ritrasferite ai disponenti che acquisiranno nuovamente la qualifica di soci.

Sarà opportuno che l'atto istitutivo stabilisca **a priori** che cosa accada in caso di **morte** (o di **incapacità**) dei disponenti (se questi sono persone fisiche), individuando i **soggetti ai quali le partecipazioni debbano essere trasferite** (che non necessariamente debbono essere gli eredi).